

STATUTO

**IMPRESA SOCIALE A.R.C.A.
S.R.L. - AUTONOMIA,
RESIDENZA, CURA,
APPRENDIMENTO ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA LUDOVICO DA
CASORIA 12

Numero REA: SA - 522079

Codice fiscale: 06423650651

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N. Repertorio 19652 / N. Raccolta 14739

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. E' costituita anche ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n. 112 una società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione:

—"**IMPRESA SOCIALE A.R.C.A. S.r.l. - Autonomia, Residenza, Cura, Apprendimento ETS**".

Art. 2. - La società ha sede in Eboli (SA).

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere succursali, filiali, uffici di rappresentanza ed agenzie, sia in Italia sia all'estero, ferma la competenza dell'assemblea dei soci per le sedi secondarie.

Art. 3. - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, se nominati, per tutto quanto si riferisce ai loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 4. - La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), salvo proroga oppure anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

OGGETTO SOCIALE

Art. 5. -

La società ha per oggetto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in via stabile e principale ed in assenza di scopo di lucro soggettivo, dell'attività economica, diretta ed organizzata per realizzare la finalità di interesse generale prevista all'articolo 2 del D.Lgs 155/2006 ed ai sensi dell'art. 5, 35 e seguenti del D.lgs. 117/2017.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore della collettività e dei soggetti destinatari delle iniziative dell'ente, avvalendosi così come previsto da statuto dell'attività di volontariato; l'ente può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017. Nello specifico trattasi:

a) assistenza sociale, ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n. 328 recante Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) assistenza sanitaria per l'erogazione delle prestazioni di cui al DPCM 29 novembre 2001 recante definizione dei livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni;

c) assistenza socio sanitaria ai sensi del DPCM 14 febbraio 2001 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004 n. 308, recante Delega al Governo per il riordino, coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo n. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137;

g) turismo sociale, di cui all'art. 7, comma 10 della legge 29 marzo 2001 n. 135, recante Riforma della legislazione nazionale del turismo;

h) formazione universitaria e post universitaria;

i) ricerca ed erogazione dei servizi culturali;

j) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; tutoraggio didattico individuale o di gruppo; altri servizi di istruzione n.c.a.; supporto alla struttura della tesi per mezzo di aiuto metodologico, revisione stilistica e linguistica, editing e correzione bozze, tutoraggio alla scrittura, supporto

bibliografico ed impaginazione tecnica

k) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

l) sviluppo di nuovi processi, prodotti e servizi che connettano la conoscenza del territorio e la produzione culturale

m) innovazione organizzativa, in grado di favorire il lavoro di qualità, anche per attrarre e trattenere sul territorio risorse umane già formate

n) favorire l'integrazione di filiera nell'ambito dei settori culturali e creativi

o) attività comprese nelle seguenti filiere culturali e creative: musica, audiovisivo (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia, radio), teatro, danza e altre arti performative, patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei), arti visive (inclusa fotografia), architettura e design, letteratura ed editoria, moda, artigianato artistico

p) edizione di libri, di elenchi e mailing list, di quotidiani, di riviste e periodici, altre attività editoriali (incl. pubblicazioni online non periodiche)

q) servizi di supporto operativo, amministrativo, organizzativo e gestionale alle imprese; gestione pratiche e documentazione per aziende; assistenza operativa a studi professionali o imprese, servizi di back office, coordinamento fornitori e processi interni aziendali; supporto editoriale non creativo (impaginazione base, caricamento contenuti, gestione workflow), sata entry, archiviazione, organizzazione database

r) editing creativo o revisione testi specialistica; consulenza (marketing, comunicazione, strategia, editoriale); attività intellettuali qualificate, copywriting, ghostwriting, direzione editoriale, traduzione professionale

s) noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali n.c.a.; noleggio di beni materiali ed immateriali e leasing operativo

t) produzione di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

u) locazione immobiliare di beni propri, affitto di aziende, amministrazione di condomini e gestione immobili per conto terzi, property manager, gestione affitti per terzi, gestione attività di check-in / check-out, coordinamento pulizie, affittacamere per brevi soggiorni, attività di alloggio e prima colazione, attività inerenti strutture ricettive quali alberghi, case vacanza e appartamenti turistici, campeggi

v) pratiche e adempimenti 5x1000 per conto proprio e/o per terzi, nello specifico: supporto amministrativo, raccolta e gestione dati, comunicazione informativa, coordinamento campagne, rendicontazione

z) realizzazione, gestione, analisi, progettazione, coordinamento tecnico di: piattaforme culturali digitali, archivi digitali; app per musei, turismo culturale, eventi; strumenti digitali per beni culturali; contenuti culturali digitali, storytelling culturale, narrazioni multimediali, progetti artistici digitali; realizzazione e gestione di magazine digitali e/o di contenuti editoriali culturali.

x) orientamento e consulenza scolastica; istruzione e formazione tecnica superiore; servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale; attività di consulenza in merito a percorsi professionali e di carriera; attività di valutazione di test e prove d'esame; attività di realizzazione di test e prove d'esame; sviluppo di percorsi formativi; attività di esperti finalizzata alla valutazione delle capacità di apprendimento; supporto e accompagnamento alle transizioni e all'inserimento lavorativo; formazione culturale; realizzazione, monitoraggio e verifica di attività formative finalizzate al percorso d'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità ed in situazione di svantaggio; attività di sviluppo di contatti con le aziende del territorio per sensibilizzare il tessuto economico locale al fine di individuare nuove opportunità d'inserimento lavorativo per i soggetti con disabilità ed in situazione di svantaggio;

y) attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche, con diagnosi di disabilità intellettiva, case di riposo, comunità per anziani e strutture con e senza assistenza infermieristica specializzata; attività di servizi di intermediazione per attività di assistenza residenziale; fornitura di assistenza infermieristica residenziale e servizi riabilitativi per persone appartenenti a categorie svantaggiate e/o affette da disturbi mentali; attività di assistenza diurna per l'infanzia, incluse attività di nidi d'infanzia (asili nido); attività per la salute umana; erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari; Trattamenti sanitari o riabilitativi; Prevenzione e promozione della salute; Assistenza socio-sanitaria alle pratiche infermieristiche; Trattamenti ausiliari alle professioni sanitarie; Analisi dell'assetto sociale e progettazione di interventi socio-sanitari; Consulenza sulla disponibilità e l'accessibilità dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio; Prevenzione sui potenziali rischi sociali e pronto intervento in situazioni di emergenza sociale; Erogazione di servizi sociali professionali; Realizzazione di interventi e servizi di integrazione sociale e socio-educativa rivolto a soggetti deboli; Erogazione di servizi assistenziali domiciliari; Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi, socio-ricreativi e assistenziali in strutture semi-residenziali e residenziali.

La società potrà compiere, in via non prevalente, in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, utili o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale o a questo direttamente o indirettamente connesse; essa potrà anche, in via del tutto strumentale al suddetto oggetto sociale, prestare avalli o fidejussioni e garanzie di qualsiasi tipo e natura; potrà assumere ed alienare direttamente od indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio; il tutto nei limiti delle disposizioni inderogabili di legge, tra le quali quelle di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, del D.M. 6 luglio 1994, della Deliberazioni della Banca d'Italia 12 dicembre 1994 e della successiva normativa in materia. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla L. 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 6. La società impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in senso soggettivo, pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della società.

Essa, tuttavia, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:—

--- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

--- ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci della presente impresa, finalizzate alla promozione di specifici Progetti con utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 lettera a) d.lgs. 112/17. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: _____

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; _____

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), g) ed h) del d.lgs. 112/17; _____

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) d.lgs. 112/17; _____

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; _____

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la società o ne facciano parte, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dalla società; _____

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. _____

7. CAPITALE, VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI _____

7.1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). _____

7.2. Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. _____

7.3. La società, nel rispetto delle norme di legge e comunque solo se consentito dalla disciplina vigente in materia, può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero _____ stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salvo altra determinazione risultante da atto scritto, il tutto sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta di risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia. _____

7.4. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, il rimborso deve essere restituito. _____

8. PARTECIPAZIONI, DIRITTI DEI SOCI E RECESSO _____

8.1. Non vi sono soci aventi diritti particolari in relazione all'amministrazione o alla distribuzione degli utili. _____

8.2. I diritti sociali spettano pertanto ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da _____

ciascuno posseduta.

8.3. In sede di aumento del capitale i conferimenti devono farsi in denaro;

se la società ha il capitale pari o superiore ad euro diecimila, ovvero ha capitale inferiore ad euro diecimila, ma a seguito di detto aumento il capitale raggiunge o supera gli euro diecimila, è consentito il conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di qualsiasi altra entità suscettibile di valutazione economica, ivi compresa la prestazione d'opera e di servizi; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere effettuato in denaro.

8.4. Nell'ipotesi in cui il socio si obblighi a conferire una prestazione d'opera o di servizi, lo stesso dovrà prestare una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti; è in facoltà del socio in sostituzione delle richiamate garanzie, versare alla società una cauzione in denaro di importo pari al valore attribuito al conferimento.

8.5. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possano dar luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

9. DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

10. AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale sia mediante acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

11. DECISIONI DEI SOCI

11.1. Sono riservate alla competenza dei soci:

11.1.1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, nei limiti di legge; 11.1.2. la nomina e la revoca degli Amministratori, nonché la determinazione del loro compenso;

11.1.3. la nomina dell'Organo di controllo e, nel caso di nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, del suo Presidente o del revisore, nonché la determinazione del loro compenso;

11.1.4. le modificazioni dell'atto costitutivo;

11.1.5. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

11.1.6. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; 11.1.7. le decisioni in merito alla nomina ed alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;

11.1.8. le decisioni relative agli aumenti ed alle riduzioni del capitale sociale;

11.1.9. le decisioni in ordine alle opposizioni degli Amministratori (ex art. 2257 del cod. civ.) in caso di amministrazione plurima disgiuntiva;

11.1.10. le decisioni relative al trasferimento della sede ed all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

11.1.11. le decisioni in ordine alla introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie;

11.1.12. le decisioni relative alla emissione di titoli di debito nel caso previsto dalla lettera "b" del comma "9.1" di questo Statuto;

11.1.13. le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

11.2. Decisioni in forma assembleare

11.2.1 In ordine alle materie di cui ai punti "11.1.4", "11.1.5.", "11.1.6.", "11.1.7.", "11.1.8.", "11.1.9.", "11.1.11" e "11.1.12", del precedente comma le decisioni dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

11.3. Decisioni in forma non assembleare

11.3.1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente Statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare e quest'ultima non sia espressamente richiesta da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, devono essere assunte sulla base:

a) di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

11.3.2. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata agli Amministratori ed all'Organo di controllo o al revisore, se nominati.

11.3.3. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

11.3.4. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

11.3.5. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

11.3.6. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.-.

11.3.7. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio dante causa, allegando un'attestazione degli Amministratori da cui risulti la sua qualità di socio.

11.3.8. La delega per poter sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il titolare della delega apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per delega" o altra equivalente.

12. ASSEMBLEA

12.1. Convocazione dell'assemblea

12.1.1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in uno Stato membro dell'Unione Europea.

12.1.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.

12.1.3. L'avviso dovrà essere inviato a cura dell'Amministratore Unico, del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, di ciascuno degli Amministratori, a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di Controllo o al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare.

12.1.4. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

e) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.

12.2. Deliberazione totalitaria

12.2.1 In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando:

- è presente l'intero capitale sociale;

- tutti gli Amministratori e, se nominati, i componenti dell'Organo di controllo sono presenti, ovvero risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12.2.2. Affinchè, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 5 c.c., l'Assemblea possa considerarsi totalitaria, occorre che gli Amministratori e, se nominati, i Componenti dell'Organo di controllo, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

12.3. Diritto di intervento all'assemblea.

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano soci dalle risultanze del Registro delle Imprese.

12.4. Riunioni

L'assemblea può riunirsi mediante teleconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.5. Rappresentanza

12.5.1 La rappresentanza può essere conferita anche agli amministratori e, se nominati, ai Componenti dell'Organo di controllo.

12.5.2 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

12.6. Presidenza

12.6.1. La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico; _____

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; _____

- al Coamministratore da più tempo in carica o in subordine al più anziano di età.

12.6.2. Qualora nè gli uni, nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti. _____

12.7. Verbale dell'assemblea _____

12.7.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario scelto dall'assemblea. Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare per attestazione del Presidente: _____

- la verifica della regolare costituzione dell'assemblea; _____

- l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti; _____

- l'accertamento della modalità e del risultato delle votazioni; _____

- l'identificazione dei soci astenuti do dissenzienti; _____

- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse. _____

12.7.2. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che comporta modificazione dell'atto costitutivo è redatto da notaio. _____

12.8. Quorum assembleari _____

12.8.1. Salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più elevate, l'Assemblea delibera, per alzata di mano, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. _____

Occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulle decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento anticipato della società, sulla trasformazione in società di persone, sulla fusione e scissione, sull'emissione di titoli di debito nel caso previsto dalla lettera "b" del comma "9.1" che precede, sull'introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie. _____

12.9. Aumento del capitale _____

12.9.1. L'aumento di capitale potrà essere attuato, anche mediante offerta di tutto o parte di esso a terzi con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter c.c.; in tal caso spetta ai soci assenti, astenuti o dissenzienti il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.-. _____

12.9.2. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli Amministratori a mezzo raccomandata A.R.. _____

12.10. Riduzione del capitale per perdite _____

12.10.1. Ai sensi dell'art. 2482-bis c.c. la relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell'Organo di Controllo o del revisore in quanto nominati, potranno non essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa. 12.10.2. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa. 13. _____

PRELAZIONE _____

13.1. Il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione, o parte di essa, ad altro socio o a terzi, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. _____

13.2. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle _____

quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

13.3. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

13.4. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui in seguito.

13.5. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono acquistare.

13.6. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

13.7. In questo caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o proporzionalmente dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

13.8. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile.

13.9. Il patto di prelazione si applica anche nel caso di vendita del diritto di sottoscrizione nascente dall'aumento di capitale.

13.10. Il patto di prelazione non si applica nel caso in cui la vendita è fatta a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e collaterali in secondo grado o a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in caso di intestazione a società fiduciarie e reintestazione dalle stesse all'originario fiduciante.

14. REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto previsto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese; e) non aver prestato, con incarichi di rilievo, la propria attività professionale al servizio di imprese impegnate direttamente o indirettamente nella produzione e nel commercio delle armi, oppure nel gioco d'azzardo.

15. AMMINISTRAZIONE

15.1. La società può essere amministrata:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri;

e) da due o più Amministratori, che possono agire disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli art. 2257 e 2258 del cod. civ.-. Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli Amministratori.

15.2. I componenti dell'Organo Amministrativo, nei limiti e nel rispetto del d.lgs. n. 112/2017:

a) - possono essere anche non soci;

b) - sono rieleggibili;

e) - durano in carica - secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta stabilito dagli stessi soci; in tale ultima ipotesi la scadenza coincide sempre con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.3. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun Amministratore disgiuntamente, ovvero congiuntamente. Nell'ipotesi di cui al punto "b" che precede, gli Amministratori dovranno comunque adottare in forma collegiale con delibera a maggioranza degli Amministratori

nominati le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

15.4. Consiglio di Amministrazione

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

15.4.1. - Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

15.4.2. - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Stati membri dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure dal Sindaco unico, ovvero da almeno due Sindaci effettivi.

15.4.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio, all'Organo di Controllo e al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno il giorno prima.

15.4.4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

15.4.5. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

15.4.6. - Deliberazioni

Salvo i casi in cui questo Statuto stabilisce maggioranze diverse, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15.4.7. - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto "15.4.15", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

15.4.8. - Decisioni

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che

dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun Amministratore con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione), che saranno inviati dal proponente a tutti gli altri Amministratori; ciascun Amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

15.4.9. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata dal proponente all'Organo di controllo e al revisore, se nominati.

15.4.10. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

15.4.11. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore ad otto giorni.

15.4.12. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli Amministratori.

15.4.13. La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

15.4.14. Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c..

15.4.15. - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

15.4.16. La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente.

15.5. Poteri dell'Organo amministrativo

Salvo che in sede di nomina siano previsti limiti ai poteri degli amministratori, qualunque sia il sistema di amministrazione adottato, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, nonchè quelli espressamente riservati ai soci.

15.6. Rappresentanza della società

15.6.1. L'Amministratore Unico o gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

15.6.2. Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, quale sostituto del Presidente e agli altri Consiglieri a cui è stata conferita, nonchè agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega.

15.6.3. In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli Amministratori dalla deliberazione di nomina.

15.6.4. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

15.6.5. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o categorie di affari.

15.7. Compenso degli amministratori

15.7.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio

ed un compenso stabilito dai soci con decisione valida fino a revoca.

15.7.2. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee dall'Assemblea, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione di esso.

15.8. Divieto di concorrenza

15.8.1. Gli Amministratori non possono, in società concorrenti, assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili ovvero essere amministratori o direttori generali e non possono esercitare attività in concorrenza per conto proprio o di terzi; il tutto salvo autorizzazione dei soci.

16. ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare un organo di controllo, sindaco o revisore o società di revisione.

a nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi superi uno dei seguenti limiti:

- attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) di Euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) di Euro;

- 20 (venti) dipendenti occupati in media durante l'esercizio;

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa se, per tre esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei predetti limiti;

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nomina e competenze del Sindaco

Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c..

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Revisore legale dei conti

I revisore o la società di revisione devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

17. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

17.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

17.2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale anche secondo le linee guida di cui al precedente articolo 16, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte; il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.3. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

18. PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Ai lavoratori e agli utenti, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 112/2017, direttamente interessati alle attività della società è garantito il diritto di intervento nell'assemblea dei soci per il caso di:

--- assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio;

--- assemblea convocata per deliberare su materie che incidono sui rapporti con i lavoratori della società;

--- assemblea convocata per la modifica del presente statuto.

In tal modo essi lavoratori ed utenti hanno la possibilità di essere informati sulle decisioni della società, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o servizi.

La partecipazione deve avvenire con le seguenti modalità:

--- i lavoratori e gli utenti che partecipano all'assemblea non hanno diritto di voto;

--- i lavoratori e gli utenti che partecipano all'assemblea hanno diritto a ricevere idonea informazione sulle materie da discutere in assemblea almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

-- i lavoratori e gli utenti possono partecipare all'assemblea anche tramite rappresentanti.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente dell'organo di amministrazione ed uno dell'organo di controllo, il tutto ai sensi dell'art. 11, comma 4, d.lgs. n. 112/2017.

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

19. VOLONTARIATO

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato. Ricorrendo tale ipotesi, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, non può essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

I volontari sono iscritti in apposito registro.

I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta dalla società, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

20. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) d.lgs. n. 112/17, è devoluto ad altri enti del Terzo nei limiti e con le modalità di cui alla citata norma.

21. TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017 e dal D.M. 27/04/2018 n. 50/2018.

22. RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di cui al d.lgs. 112/17, al codice del Terzo settore ed alle norme del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato ed in quanto compatibili.

Battipaglia (SA), Via Adige, n. 62, 27 (ventisette) febbraio 2026 (duemilaventisei).

Firmato: - Giovanni Manzone - Roberto D'Elia - Mattias Masturzo

Carlo Carbone, Notaio (impronta del sigillo)